

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe Isabellon, richiama:

- la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, "Legge finanziaria per gli anni 2008/2010", in particolare il Titolo III, recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e successive modificazioni;

- il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Fa presente che l'art. 75 della succitata legge regionale 32/2007 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Propone pertanto di definire i criteri di applicazione dell'art. 62, recante disciplina degli aiuti concessi per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo agli enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro, come da allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Sig. Giuseppe Isabellon;
- vista la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Produzioni vegetali, agriturismo e servizi fitosanitari, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri di applicazione dell'art. 62 (Animazione sociale e culturale delle comunità) del Titolo III della l.r. 32/2007, con riferimento agli aiuti a enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo, secondo le disposizioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, come stabilito dall'art. 75, comma 2, della l.r. 32/2007.

Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32
Art. 62
(Animazione sociale e culturale delle comunità)

Ambito di applicazione e base giuridica

Aiuti agli enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro, per l'animazione sociale e culturale delle comunità di cui all'art. 62 del titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 "Legge finanziaria per gli anni 2008-2010" e successive modificazioni e integrazioni.

Le azioni di animazione sociale e culturale delle comunità direttamente svolte dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali, per la parte istituzionale, non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni comuni (capo III) del titolo III della l.r. 32/2007 e pertanto non sono normate dal presente allegato.

Tipologia di intervento

Sono concessi contributi per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità nell'ambito della regione Valle d'Aosta.

Beneficiari

Enti privati o pubblici che operano senza fine di lucro, quali associazioni, pro loco, comitati, i cui statuti e regolamenti prevedano scopi coerenti con le finalità dell'iniziativa da svolgere ed abbiano sede ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale della Valle d'Aosta.

Determinazione spesa ammessa

Si ritengono ammissibili solo gli importi relativi alle seguenti voci: spese di organizzazione (allacciamenti, forniture di elettricità e acqua, servizi sanitari, raccolta rifiuti e pulizia, vigilanza, assicurazione, spese di allestimento, ecc.), spese di informazione effettuate attraverso stampa, radio, televisione, manifesti o internet, spese di animazione (gruppi folkloristici, corali e musicali tradizionali), spese per premi erogati ai premiati fino ad un valore massimo di euro 250 per premio e per vincitore, realizzazione di esposizioni e tavole rotonde tematiche, spese di ristorazione per pranzi di gala per ospiti, giuria, espositori, comitato organizzatore (per un importo massimo di euro 20,00 a persona e per un massimo di 40 persone).

Sono escluse le seguenti spese: spese per cantanti, gruppi musicali e orchestre, spese per affitti di terreni, spese per il servizio ristorazione, spese per costruzioni, noleggio carrozze e cavalli, pulmino (ove non indispensabile), servizio fotografico.

Il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Considerato che molti beneficiari, operando senza fine di lucro, non possono disporre di adeguati fondi per svolgere e/o portare a termine l'iniziativa, possono essere concessi acconti sugli aiuti fino al 80% dell'ammontare complessivo stabilito a condizione che siano presentate regolari pezze giustificative delle spese sostenute. Il primo acconto, pari al 40%, può essere concesso alla approvazione dell'aiuto anche senza presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute che andranno presentate prima dell'erogazione dell'acconto successivo.

Intensità dell'aiuto

Sono concessi aiuti in conto capitale nella misura massima del 100% delle spese ammissibili determinate dalla struttura competente.

Gli aiuti concessi agli enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro e che non svolgono una attività economica, per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo dirette a

valorizzare, promuovere e salvaguardare la cultura rurale e delle comunità, costituendo un momento di aggregazione sociale e richiamo turistico, privi di una ricaduta diretta e quantificabile su singole imprese, non rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

Qualora i beneficiari finali dell'aiuto concesso all'ente pubblico o privato che opera senza fine di lucro, siano aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il suddetto aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Qualora i destinatari ultimi degli aiuti siano gli stessi enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro e svolgono tuttavia, in tale occasione, un'attività economica, l'aiuto sarà concesso all'ente richiedente in regime "de minimis" ai sensi del sopraccitato regolamento.

L'importo complessivo degli aiuti concessi in "de minimis" ad una medesima azienda non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Procedure e documentazione

Per beneficiare dei finanziamenti le domande devono essere presentate all'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali – Ufficio promozione – Località Grande Charrière, 66 – 11020 Saint-Christophe, dal 1° gennaio al 31 gennaio oppure dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno. Limitatamente all'anno 2008 si accetteranno, oltre alle domande di preadesione già pervenute, ulteriori domande sino a 40 giorni dopo l'approvazione dei presenti criteri (03.04.2008) e dal 1° agosto al 31 agosto 2008.

Le istanze devono contenere:

- tutti gli elementi che consentono l'esatta individuazione del beneficiario e le coordinate della banca presso la quale effettuare eventuali accrediti;
- la descrizione dettagliata e/o il contenuto dell'iniziativa che si intende realizzare;
- un dettagliato preventivo di spesa, approvato dal Consiglio direttivo, o, in mancanza di questo, a firma del legale rappresentante;
- l'indicazione del beneficiario ultimo dell'aiuto erogato all'ente richiedente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dai beneficiari ultimi, nella quale viene preso atto della natura "de minimis" dell'aiuto richiesto e relativa agli aiuti di natura "de minimis" percepiti nell'arco dell'ultimo triennio con l'indicazione della spesa pro capite per l'iniziativa (documentazione da presentare solo nel caso in cui l'aiuto venga concesso in regime de minimis).

L'eventuale erogazione del nuovo aiuto de minimis potrà avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dal beneficiario ultimo, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto.

Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

All'istanza di cui sopra, deve essere allegata copia, limitatamente alla prima istanza, dell'atto costitutivo e dello statuto.

I contributi sono concessi con deliberazioni della Giunta regionale.

I contributi sono liquidati a manifestazione ultimata su presentazione di:

- rendiconto consuntivo delle spese sostenute per la manifestazione, approvato dal Consiglio direttivo o, in mancanza di questo, firmato dal legale rappresentante;
- regolari pezze giustificative in originale (saranno restituite) ed in fotocopia, regolarmente quietanzate od accompagnate da ricevuta di pagamento;
- dichiarazione attestante che l'importo del contributo, sommato ad eventuali entrate, non supera l'importo delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante;

- dichiarazione che non vengono percepiti finanziamenti da altri enti pubblici per la parte di spesa coperta da contributo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tipologia dell'attività svolta ai fini dell'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto.

Saranno revocate le deliberazioni attinenti alle concessioni di contributi nel caso in cui le iniziative e/o manifestazioni abbiano avuto svolgimento in luoghi o date diverse da quelli preventivati in assenza di preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

E' d'obbligo che la partecipazione dell'Amministrazione regionale risulti evidenziata su tutto il materiale promozionale attraverso apposizione del logo della Regione.

Valutazione delle istanze e criteri di priorità

La struttura competente deve dare corso alle istanze presentate entro il termine di 120 giorni e comunicare inoltre l'accettazione della domanda evidenziando l'eventuale carattere de minimis del contributo con esplicito riferimento al corrispondente regolamento comunitario.

Le voci di spesa devono essere congrue rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

La misura percentuale di aiuto relativa alle spese ammissibili è definita in funzione delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale, dell'importanza della iniziativa in ambito di animazione sociale e culturale in generale e del suo impatto promozionale sulla cultura rurale e della comunità.